

**ACCORDO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
NEL SETTORE INDUSTRIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Addì 28 luglio 2016, presso le sede di Assoimprenditori Alto Adige in Bolzano,

- visto quanto previsto dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, articoli 41 e ss. in materia di apprendistato e, in particolare, quanto stabilito all'art. 43, co. 7 della medesima disposizione e così, che *"per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta"*;
- visto l'Accordo interconfederale siglato tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL in data 18 maggio 2016 in materia di apprendistato ex artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015;
- vista la Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 "Ordinamento dell'apprendistato", come modificata dalla Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 7;
- visto l'art. 8 della Legge 148/2011;
- vista le specificità legislative provinciali che impongono all'apprendista per tutta la durata delle ore previste dalla legge una frequenza obbligatoria della scuola professionale, esternamente all'impresa;
- vista l'esplicita volontà delle Parti firmatarie di retribuire sia le ore di formazione scolastica che le ore di formazione e attività in azienda nella convinzione che la formazione scolastica e la formazione ed attività in azienda costituiscano una unità nonché gli elementi portanti del sistema duale;
- considerata l'esplicita volontà delle Parti firmatarie di non interrompere la prassi storica dell'apprendistato di primo livello e di rafforzare il sistema duale esistente nella provincia di Bolzano, nella convinzione che detto modello costituisca la migliore ricetta per garantire la maggiore occupazione giovanile, la qualità del contratto di lavoro e la maggiore competitività delle imprese oltre ad un valido strumento di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di contrasto a forme di lavoro precario;
- tenuto conto dei continui sviluppi tecnologici che determinano la necessità di una maggiore e più approfondita formazione professionale e culturale

tra

- **Assoimprenditori Alto Adige/Unternehmerverband Südtirol**, rappresentata dal Vice Presidente pro tempore Vinicio Biasi, assistito dal dott. Josef Negri e dal dott. Andrea Baiardo di Assoimprenditori Alto Adige,

e

- le Organizzazioni Sindacali Provinciali
ASGB, rappresentata dal sig. Tony Tschenett
CGIL/AGB, rappresentata dal sig. Alfred Ebner
SGBCISL, rappresentata dal sig. Dieter Mayr
UIL-SGK, rappresentata dal sig. Toni Serafini

nel prosieguo insieme anche "le Parti firmatarie", si stipula il presente accordo relativamente a:

**"Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché il diploma di istruzione
secondaria superiore" nel settore dell'Industria della Provincia autonoma di Bolzano**



1

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria superiore in tutti settori di attività i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

L'apprendistato è ammesso per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della LP 12/2012 e s.m ed i..

2 - DURATA

La durata dell'apprendistato è fissata in 36 mesi per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della LP 12/2012 e s.m ed i. e in 48 mesi per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della LP 12/2012 e s.m ed i..

Considerato che la formazione pratica in azienda è direttamente legata all'apprendimento ed alla formazione teorica presso la Scuola Professionale Provinciale, valutata la legislazione speciale vigente in provincia di Bolzano in materia di apprendistato, si stabilisce che qualora la durata del periodo di apprendistato venga a scadere nel corso dell'anno scolastico, il datore di lavoro potrà recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni (decorrenti dalla fine dei 36 o dei 48 mesi di durata contrattuale) o attribuire la qualifica professionale e concedere i permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale fino alla sessione di esame di fine apprendistato (*) relativa all'anno scolastico in corso e per i giorni d'esame.

*(secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento di attuazione ai sensi della LP n.12/2012 e s.m. ed i.).

3 – PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI APPRENDISTATO

In caso di assenza per maternità, nonché per infortunio e malattia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente. L'apprendista è tenuto a consegnare, entro e non oltre le scadenze previste, la relativa documentazione al proprio datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge provinciale 12/2012 in vigore, il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.

4 - PERIODO DI PROVA


L'assunzione dell'apprendista avviene con un periodo di prova della durata di 30 giorni di effettivo lavoro.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e/o obbligo di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

5 - RETRIBUZIONE

La retribuzione dell'apprendista è determinata in percentuale sulla retribuzione globale lorda prevista dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro per l'operaio/impiegato qualificato, secondo i seguenti scaglioni di anzianità:

- 1° anno di apprendistato: 40%
- 2° anno di apprendistato: 55%
- 3° anno di apprendistato: 70%



- 4° anno di apprendistato: 80%

Gli anni di apprendistato si ritengono completati nel caso sia trascorso un periodo temporale di 12 (rispettivamente 24, 36 o 48) mesi dalla data di assunzione e sia presente anche la valutazione positiva del relativo anno scolastico.

La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e di formazione in azienda.

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici annuali, all'apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l'avanzamento delle percentuali retributive, bensì riceverà anche per il successivo anno la percentuale retributiva percepita nell'anno precedente (p.es. in caso di bocciatura al termine del primo anno di apprendistato all'apprendista spetterà nell'anno successivo una retribuzione pari al 40% e non al 55%).

Le Parti firmatarie riconoscono e dichiarano espressamente che il trattamento retributivo di cui sopra è migliorativo rispetto al trattamento previsto a livello nazionale giusta Accordo Interconfederale dd. 18 maggio 2016 e art. 43, comma 7, D.Lgs. 81/2015.

6 – CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

Gli apprendisti che hanno acquisito la qualifica in un'attività professionale oggetto di apprendistato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della medesima legge provinciale e che hanno stipulato con il datore di lavoro un ulteriore contratto di apprendistato della durata di un anno finalizzato all'acquisizione del diploma professionale ai sensi dell'art. 5, comma 2 della vigente Legge provinciale 12/2012, ricevono per il cennato anno la seguente retribuzione:

- 80% della retribuzione globale lorda prevista dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro per l'operaio/impiegato qualificato

7 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO

- a) In caso di malattia viene corrisposto all'apprendista il seguente trattamento:
 - dal 4° al 180° giorno un'integrazione dell'indennità INPS sino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione. Se la malattia supera i sette giorni di calendario, l'azienda corrisponde anche l'integrazione relativa ai primi tre giorni.
- b) In caso di infortunio sul lavoro all'apprendista sarà corrisposta la seguente retribuzione:
 - a partire dal giorno seguente l'infortunio per un massimo di sei mesi, una integrazione dell'indennità, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100% della sua normale retribuzione.

Per l'eventuale periodo di infortunio eccedente la scadenza di cui sopra, l'apprendista percepirà il normale trattamento assicurativo.

In caso di infortunio l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata da certificato medico definitivo da parte dell'INAIL.

Sono fatte salve clausole di miglior favore previste dai relativi contratti collettivi in materia di malattia ed infortunio per gli apprendisti.

8 – PREAVVISO

Le parti contraenti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Per la comunicazione dell'eventuale recesso le Parti firmatarie concordano esplicitamente un periodo di 10 giorni lavorativi decorrenti dal termine del periodo di formazione (durata contrattuale complessiva) oppure dalla conclusione dell'esame di fine apprendistato – a prescindere dal relativo esito.

Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti contraenti esercita la facoltà di recesso al termine del

periodo di formazione e degli ulteriori 10 giorni lavorativi per l'eventuale comunicazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato.

9 - NORME GENERALI - DECORRENZA E DURATA

Per quanto qui non previsto e comunque non incompatibile si applicano le norme del CCNL del settore applicato in azienda.

Il presente contratto decorre dal 1° agosto 2016 e avrà vigore fino al 31 dicembre 2018.

Successivamente, esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle Parti firmatarie il presente accordo, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. oppure tramite PEC.

La Parte firmataria che ha dato disdetta si impegna a presentare le proprie proposte per un nuovo accordo entro tre mesi dalla data della disdetta stessa.


10 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti sociali concordano esplicitamente che verranno regolati in base al presente accordo i contratti di apprendistato di primo livello che avranno inizio dal 1° agosto 2016.


Eventuali problemi segnalati per l'attuazione del presente accordo anche connessi ad eventuali accordi nazionali stipulati ex art. 41, comma 5 del D.Lgs. 81/2015 in relazione al primo livello di apprendistato verranno tempestivamente affrontati attraverso il confronto tra le Parti firmatarie.

Le Parti firmatarie si impegnano inoltre ad adoperarsi al livello nazionale affinché negli accordi nazionali vengano riconosciute le specificità della provincia di Bolzano, ove non già riconosciute.


Letto, confermato e sottoscritto




Assoimprenditori Alto Adige
Unternehmerverband Südtirol




ASGB



CGIL/AGB



SGBCISL



UIL-SGK